

L'addebito delle spese nelle procedure di volontaria giurisdizione a San Marino

Mattia Nassano

Tema

Cita come: M. Nassano, *L'addebito delle spese nelle procedure di volontaria giurisdizione a San Marino*, in *Trusts*, 2022, 993.

DOI: 10.35948/1590-5586/2022.200

© 2022 Servizi per il trust S.r.l. – Tutti i diritti riservati

Durante gli ultimi giorni dello scorso anno il Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino ha approvato la L. 22 dicembre 2021, n. 207 (d'ora in avanti L. 207), contenente due modifiche alla [L. 1° marzo 2010, n. 42](#), art. 53 – Istituto del Trust (d'ora in avanti L. 42).

Tale intervento incide in un ambito, quale è quello del trust, caratterizzato da una virtuosa disciplina sostanziale e dalla originalità dell'assetto processuale previsto per la tutela dei diritti ad esso connessi.¹

Come noto, infatti, la Legge costituzionale 26 gennaio 2012, n. 1, attuata mediante il successivo [Decreto delegato 30 settembre 2013, n. 128](#) (d'ora in avanti D.D. 128), ha istituito la Corte per il trust ed i rapporti fiduciari: si tratta di un vero e proprio giudice speciale, competente in materia di rapporti giuridici che nascono dagli affidamenti o dalle «fiducie» quali trust, affidamento fiduciario, fedecompresso, istituzioni di erede fiduciario ed istituti simili, da qualunque ordinamento regolati.² Con riferimento alla volontaria giurisdizione, tale Corte ha facoltà di emettere i provvedimenti che ritiene più opportuni per il caso concreto, così da gestire adeguatamente situazioni che altrimenti rimarrebbero sprovviste di tutela ed evitare lesioni all'interesse del beneficiario, sia esso attuale o futuro.³ Si tratta di una vera e propria «*inherent jurisdiction*» che ricorda le normative più all'avanguardia sulle «fiducie» – in particolare la tradizione di Equity del mondo anglosassone – e che differisce dagli adiacenti paesi di *civil law*, come l'Italia, in cui invece i procedimenti di giurisdizione volontaria sono tradizionalmente considerati un *numerus clausus* tipizzato.⁴

In tale contesto, l'art. 14, primo comma, L. 207 stabilisce che l'Ufficio del Registro dei Trust – tenutario del Registro dei trust e del Registro dei Titolari Effettivi del trust – sia incluso nella nozione di «qualsiasi interessato» che può ottenere dall'Autorità

Giudiziaria (i.e. dalla Corte per il Trust) uno dei provvedimenti di volontaria giurisdizione elencati dall'art. 53, secondo comma, L. 42.

L'Ufficio, quindi, per ragioni connesse alla regolare tenuta, all'integrità ed all'aggiornamento del registro dei trust, può attualmente richiedere alla Corte: i) l'adempimento di un obbligo o l'esercizio di un potere dell'ufficio di trustee o di guardiano; ii) la sostituzione del trustee o del guardiano che ha commesso una violazione della legge, o dell'atto istitutivo, o per ragioni di opportunità o per l'assenza, per quanto riguarda il trustee, dei requisiti di cui all'art. 18 della Legge; iii) la nomina di un nuovo o ulteriore trustee o di un nuovo o ulteriore guardiano.

L'art. 14, secondo comma, L. 207, invece, prescrive che, nello specifico caso in cui il provvedimento venga richiesto dall'Ufficio del Registro, tutte le spese del procedimento giudiziario siano poste a carico del trust o del trustee, secondo le decisioni assunte dal giudice. A ben vedere, tale comma costituisce il profilo più problematico della riforma poiché dal tenore letterale della norma si è indotti a ritenere che la previsione in esso contenuta sia da applicare a qualsiasi procedimento di volontaria giurisdizione avviato con ricorso dell'Ufficio del Registro, senza alcuna deroga. Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'istanza venga respinta dalla Corte poiché la stessa ritenga di non dover concedere uno dei provvedimenti indicati dall'art. 53, L. 42. In ipotesi del genere sarebbe stato forse più ragionevole prevedere *ex lege* la compensazione delle spese o almeno concedere al giudice la possibilità di valutare se vi fossero i presupposti per disporla.⁵

Al riguardo, occorre aggiungere che il criterio di ripartizione indicato dall'art. 14, secondo comma, L. 207 è insolito rispetto a quello accolto in linea generale per le controversie in materia di trust a San Marino dall'art. 10 il D.D. 128, il quale concede al giudice speciale la facoltà di porre, in tutto o in parte, gli onorari di difesa della parte vincitrice a carico del soccombente.⁶ In tal senso, in alcune sue decisioni, la Corte per il trust ha fatto più volte ricorso al principio accolto nella Rubrica XXXII del Libro II *Leges statutae reipublicae Sancti Marini* secondo cui il soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese della parte vincitrice, salvo il caso in cui egli resista in giudizio con una «legitima litigandi causa».⁷

Di non secondaria importanza è anche il fatto che, fra le spese del procedimento innanzi alla Corte per il Trust – sia esso contenzioso o volontario –, devono essere ricompresi anche i compensi per i giudici.⁸ Si tratta di un regime decisamente singolare, ma affine ad alcuni illustri precedenti europei risalenti al tempo dello *ius commune*, tutt'ora vigente a San Marino: ad esempio, alcune legislazioni medievali, in Italia ed in Francia, imponevano alle parti l'obbligo di provvedere al pagamento dei giudici mediante sportule ed altri sistemi di tassazione spesso anche combinati tra loro.⁹

Ad integrazione della disciplina legislativa così risultante, il 18 gennaio 2022 è stato aggiornato il Regolamento Unico del Presidente della Corte. Tra le premesse, viene

manifestata la preoccupazione che il pagamento di spese processuali smisurate possa dissuadere i privati dall'impiego del trust, inducendoli ad utilizzare altri istituti giuridici per il perseguimento dei propri obiettivi.¹⁰ Non pare casuale pertanto che, all'art. 4, venga stabilito che i diritti di cancelleria nei procedimenti di volontaria giurisdizione avviati proprio dall'Ufficio del Registro dei Trust non siano dovuti; al successivo art. 5 è altresì previsto che il compenso spettante al Presidente sia ridotto della metà sempre nel caso di richiesta dei provvedimenti di cui agli articoli 53, 54 e 55, primo comma, della L. 1° marzo 2010 n. 42 e dall'art. 16 della [L. 1° marzo 2010 n. 43](#).

Nonostante tali agevolazioni, va detto che permane comunque qualche perplessità sulla nuova disciplina delle spese prevista della L. 207. Al momento, vi è notizia che la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, presso la quale è istituito l'Ufficio del Registro, abbia presentato soltanto due ricorsi (tuttora pendenti) alla Corte per il Trust, al fine di ottenere uno dei provvedimenti di volontaria giurisdizione di cui all'art. 53 della L. 207. Nonostante, l'esiguità della casistica, si ammetta di segnalare, almeno in linea teorica, che la consapevolezza che le spese di ogni procedimento di volontaria giurisdizione di cui all'art. 53 verranno sostenute sempre dal trust oppure dal trustee, senza alcun tipo di esborso da parte dell'Ufficio del Registro, potrebbe stimolare un utilizzo sovrabbondante di questa tipologia di procedimenti presso la Corte.

Se ciò avvenisse, inoltre, si correrebbe anche il rischio di provocare violazioni indesiderate nella gestione del trust che potrebbe costituire un'ulteriore ragione per i privati per rinunciare all'impiego di tale istituto.

Oltre a questo, il fatto che il regime delle spese sia sempre il medesimo per ogni procedimento, indipendentemente dal relativo esito, potrebbe costituire una vera e propria disparità di trattamento irragionevole e contraria al principio di uguaglianza accolto dall'art. 4 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese.

È pertanto auspicabile che sia proprio il Consiglio, mediante un ulteriore ritocco legislativo dell'art. 53, comma 9, ad introdurre correttivi idonei a scongiurare tali rischi.

Note

1. M. Lupoi, *The new law of San Marino on the "affidamento fiduciario"*, in questa Rivista, 2011, 353-359; Id., *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Vicenza, 2016, 1^a ed.; E. Montanari, *La trasparenza dei titolari effettivi dei trust*, in questa Rivista, 2015, 310.

2. V. Pierfelici, *La Corte per il trust a San Marino*, in questa Rivista, 2016, 5.

3. E. Hepaj, *Le forme di tutela "non contenziosa" in materia di trust: giurisdizioni a confronto*, in questa Rivista, 2020, 390.

4. E. Hepaj, op. cit., 382.

5. Sulla compensazione delle spese si veda S. Satta, C. Punzi, *Diritto processuale civile*, 13^a ed., Padova, 2000, 135; C. Consolo, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, *Profili generali*, 2^a ed., Torino, 2012, 266 e G.

Scarselli, *Le spese giudiziali civili*, Milano, 1998, 308.

6. Sul principio di soccombenza, G. Chiovenda, *La condanna nelle spese giudiziali*, Torino, 1901, 182; F. Carnelutti, *Sistema del diritto processuale civile*, I, *Funzione e composizione del processo*, Padova, 1936, 437; S. Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, I, *Disposizioni generali*, Milano, 1959, 229; V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1954, 256.

7. Cfr. la sentenza Corte per il trust ed i rapporti fiduciari 15 aprile 2015, nella causa n. 1 del 2014 (già causa civile n. 327 del 2012) e la sentenza Corte per il trust ed i rapporti fiduciari 22 marzo 2016, nella causa n. 2 del 2015 (già causa civile n. 455 del 2012).

8. Secondo Carnelutti è impensabile che lo stipendio dei giudici debba essere pagato dalla parte, cfr. F. Carnelutti, op. cit., 438.

9. A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, VI, parte II, *Storia della procedura*, Padova, 1887, 248.

10. Cfr. Regolamento Unico del Presidente della Corte.